

N. R.G. 5559/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composto dai seguenti Magistrati:

dr.ssa Liliana GUZZO PRESIDENTE
dr. Luca BOCCUNI GIUDICE REL.
dr.ssa Lisa TORRESAN GIUDICE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa

DA

A, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti _____ e _____, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to _____, in forza di procura unita all'atto di citazione;

ATTORE

CONTRO

B, **C**, **D** e **E**, rappresentati e difesi in giudizio dall'avv.to _____, con domicilio eletto presso il suo studio in _____, in forza di procura unita agli atti;

CONVENUTI

CONCLUSIONI DELL'ATTORE:

"Accertato e dichiarato che, per effetto del manifesto esercizio del diritto di recesso della società **B**, comunicato in data 29.12.2012, i signori **A**, **D** e **E** hanno perso la qualifica di soci a partire dall'1.4.2014, trascorso il termine di preavviso, accertato e dichiarato che l'unico socio della **B** è **A**, accertato e dichiarato che i convenuti **C**, **D** e **E** sono privi di diritto di partecipare all'assemblea della **B** e del correlativo diritto di voto, sia dichiarata

WWW.OSSERVATORIODIRITTOIMPRESA.IT

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c1acb51b64a730117a4e98607cef43 - Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1b490ba41797651d7c04166852950



inesistente, ovvero sia dichiarata nulla ovvero sia annullata la delibera di approvazione del bilancio del 26.4.2018 in quanto vi hanno partecipato soggetti che non rivestono la qualifica di soci della società ed il bilancio sociale 2017 è stato approvato con i voti favorevoli di chi non è più socio e non ha più alcun diritto di voto. Con vittoria nelle spese e compensi di causa”.

CONCLUSIONI DEI CONVENUTI:

“In via principale, accertata e dichiarata, per tutti i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta già dimessa in atti, l’invalidità e/o inefficacia della dichiarazione di recesso formulata dai soci **G, D** e **E** in data 29.12.2012 e dichiarata, altresì, la perdurante qualità di socio in capo ai predetti, respingersi integralmente le domande giudiziali *ex adverso* interposte. Con integrale vittoria di spese ed onorari di giudizio”.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione del 15.5.2018, regolarmente notificato, **A**, professandosi socio di certa **B**, sedente in _____, ha allegato che, con comunicazione del 29.12.2012, **C**, **D** e **E**, anch’essi soci, avrebbero esercitato il diritto di recedere dalla società, come previsto dall’art. 9 dello statuto, motivando detto recesso a norma dell’art. 2469 comma 2 cc, secondo cui ciascuno dei soci può recedere nel caso in cui il trasferimento delle quote sociali venga subordinato al gradimento dell’assemblea senza prevederne condizioni o limiti. Assumendo che il recesso avrebbe avuto efficacia a far data dall’1.4.2012, all’esito del decorso preavviso previsto dall’art. 2473 cc, l’attore ha lamentato che i ridetti recedenti, avrebbero continuato ad esercitare i diritti sociali, anche a mezzo dell’approvazione dei bilanci di esercizio succedutisi nel tempo e da ultimo partecipando all’assemblea tenutasi il 26.4.2018 in cui con il loro voto favorevole sarebbe stato approvato il bilancio al 31.12.2017.

Sul presupposto della irrevocabilità del recesso, una volta in cui la dichiarazione sarebbe giunta al destinatario, essendo esso atto unilaterale recettizio, e della immediata efficacia del medesimo, indipendentemente dalla liquidazione della quota, l’attore, convenendo in giudizio i soci recedenti e **B**, ha impugnato la delibera assembleare ridetta, affermandone l’invalidità, essendo essa stata approvata da soggetti privi del diritto di voto, in quanto non più soci.

Costituendosi in giudizio, parti convenute, hanno evidenziato l’invalidità e l’inefficacia del recesso del 29.12.2012, essendo priva la dichiarazione di causa giustificatrice, secondo la disciplina statutaria e le disposizioni normative di cui all’art. 2473 cc, nonché secondo la disciplina di cui all’art. 2469 cc.



In ogni caso, parti convenute hanno affermato che l'originaria volontà di recedere sarebbe stata revocata o superata da fatti concludenti, essendo pacifico che i signori **C** e **D** e **E** avrebbero esercitato, anche dopo il recesso, i diritti riconnessi alla loro qualifica di soci, non essendo mai intervenuta accettazione o ratifica da parte della società o del socio attore.

In via subordinata, i convenuti hanno rilevato che, in ogni caso, l'efficacia del recesso sarebbe comunque subordinata all'effettiva liquidazione delle quote, mai intervenuta, così concludendo per il rigetto delle domande di controparte.

Sebbene parte delle difese spese in giudizio attengano all'annosa questione dell'efficacia del recesso del socio, potendosi opinare, secondo tre differenti ricostruzioni dogmatiche, che esso recesso, in quanto atto unilaterale recettizio, sia immediatamente efficace, ovvero sia efficace dal momento in cui sia concluso il procedimento di liquidazione della quota in favore del socio che abbia esercitato il suo diritto all'*exit*, ovvero ancora che il recesso comporti la perdita dei diritti sociali ad esclusione di quelli più strettamente connessi alla tutela del diritto alla liquidazione, il vero dato del contendere attiene alla stessa possibilità di ritenere la comunicazione dei soci convenuti come recesso produttivo di effetti.

Il diritto di *exit*, nel contesto della disciplina delle società a responsabilità limitata, è previsto dal legislatore dall'art. 2473 cc, individuandosi ipotesi normative di recesso, tali da non poter essere derogate dall'atto costitutivo e dallo statuto, quali la durata a tempo indeterminato della società, o il recesso riconosciuto al socio che non abbia consentito il mutamento dell'oggetto o della tipologia sociale, non abbia consentito alla fusione o alla scissione della società, ovvero alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione dallo statuto di una o più cause di recesso, o ad una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci dall'art. 2468 comma 4 cc, nonché, infine, ove sia prevista la limitazione del diritto di cessione delle partecipazioni. Lo stesso statuto sociale, inoltre, a norma dell'art. 2473 cc, può ampliare le ipotesi in cui al socio sia consentito il diritto di *exit*.

Nel caso di specie, **B** è società costituita a tempo determinato, mentre lo statuto, al proprio art. 9, non prevede ipotesi diverse di recesso rispetto a quelle individuate dal legislatore, richiamando espressamente il fatto che il socio possa recedere dalla società, per l'intera sua partecipazione, nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile.

Va da sé, inoltre, che il recesso del socio dalla compagine societaria è consentito solo nelle ipotesi previste dallo statuto o dalla legge, essendo escluso il libero recesso *ad nutum*.

La comunicazione di *exit* degli attori del dicembre del 2012 indica come il recesso sia stato esercitato in riferimento al fatto che l'art. 7.3.1 dello statuto di **B** condizionerebbe il trasferimento delle partecipazioni al gradimento dell'assemblea dei soci, senza prevedere condizioni



o limiti, di modo che, ai sensi dell'art. 2469 comma 2 cc, ciascun socio, come già accennato, potrebbe esercitare legittimamente il diritto di recesso.

Peraltro, le missive in atti, giustificano detto recesso in ragione di non meglio precisati dissidi tra i componenti della compagine.

Posto che detto ultimo motivo di recesso non ha alcuna rilevanza e considerato che in giudizio non risultano, neppure dalle difese del convenuto, che a giustificazione del recesso siano state adottate deliberazioni o decisioni della tipologia di quelle già elencate a cui i recedenti non abbiano acconsentito, rimane questione di stabilire quale sia la corretta interpretazione dell'art. 2469 comma 2 cc nella parte in cui stabilisce che il socio dispone della facoltà di esercitare il recesso a norma dell'art. 2473 cc, qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità della partecipazione o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, senza prevedere condizioni e limiti.

In effetti, l'art. 7.3.1 dello statuto di **B** stabilisce, in caso di trasferimento delle partecipazioni, ove nessun altro socio intenda esercitare la prelazione, che la cessione a terzi della quota sia sottoposta al gradimento dell'assemblea dei soci, gradimento che può essere negato ove l'acquirente non offra garanzie sufficienti in ordine alla sua capacità finanziaria o commerciale, ovvero il suo ingresso possa risultare pregiudizievole per la società, in ragione delle condizioni obiettive o per l'attività svolta dal terzo medesimo.

Ora, a parte che il diritto di *exit* è riconosciuto dal legislatore solo ove il gradimento sia mero e cioè non sia sottoposto a condizioni o limiti, cosa che non è nel caso dello statuto di **B**, posto che detto gradimento può essere negato solo nei casi indicati e considerato che esso è comunque riconosciuto tacitamente se il socio interpellato non abbia ottenuto risposta nel termine di 30 giorni, deve rilevarsi che l'art. 2469 cc pare attribuire la facoltà di recesso per il semplice fatto che sia prevista clausola di mero gradimento, così consentendosi al socio di recedere per la semplice previsione statutaria. Tuttavia, appare preferibile opinare, secondo la *ratio* della disposizione in commento, che il diritto di *exit* possa essere esercitato ove, in presenza di trasferimento a terzi della partecipazione, il gradimento sia stato richiesto e negato, posto che solo in questo caso si concretizza il fatto che il socio debba rimanere "prigioniero della società", evenienza che il legislatore tende ad evitare con la previsione normativa che l'*exit* consente. Il diritto di recesso svincolato da detta evenienza e per il semplice fatto che sia previsto il gradimento statutario, comporterebbe ipotesi di recesso del tutto arbitrarie. In effetti, ciascun socio potrebbe arbitrariamente scegliere di recedere dalla società, ottenendo la liquidazione della propria partecipazione, a carico degli altri soci, anche in assenza di soggetti intenzionati ad acquistare la sua partecipazione.



Appare evidente che, nel caso per cui è giudizio, il recesso comunicato dai convenuti non è dipeso da alcun diniego del gradimento per essere stati gli stessi intenzionati a cedere le loro partecipazioni a terzi. Deve concludersi che **C**, **D** e **E** con le rispettive comunicazioni già rammentate non hanno esercitato efficacemente alcun diritto di recesso, essendo gli stessi rimasti parte della compagine societaria.

Inoltre, solo in sede di comparsa conclusionale l'attore ha allegato che il recesso dei convenuti sarebbe del tutto efficace e rispondente ai presupposti di legge per il fatto che esso farebbe cenno alla circostanza che la società avrebbe durata fino al 2050, secondo quanto previsto dall'art. 4 dello statuto, termine oltremodo lontano nel tempo che avrebbe l'effetto di far perdere qualsiasi possibilità di ricostruire l'effettiva volontà delle parti circa l'opzione fra una durata a tempo determinato o indeterminato della società, sostanziandosi detta ipotesi in un caso di mancata determinazione della durata dalla compagine.

Parte attrice, in tale modo fa chiaro riferimento alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9662/2013) che ha affrontato il problema specifico di società a responsabilità costituita con la durata fino al 2100. Ebbene in detto precedente si è ritenuto che l'originaria durata statutaria, prevista per il 2100, era assimilabile ad una durata a tempo indeterminato, trattandosi di un'epoca così lontana "da oltrepassare qualsiasi orizzonte previsionale, non solo della persona fisica ma anche di un soggetto collettivo".

Nella fattispecie qui in esame, si discute, invece, di una durata statutaria fissata al 2050, dovendosi affermare che detta durata non può affatto ritenersi in sé eccedente la ragionevole data di compimento del progetto imprenditoriale, relativo all'attività in ambito immobiliare, mancando parte attrice di fornire elementi concreti di giudizio a tal fine e limitandosi **A** a mere affermazioni di principio. Peraltro, è del tutto irrilevante, ai fini che interessano, che la durata al 2050 della società possa eccedere la vita dei soci, che all'epoca avrebbero tra gli ottanta e i novanta anni, come rammentato dall'attore, essendo il termine di durata stabilito al fine del perseguimento dell'oggetto sociale e progetto imprenditoriale a cui unicamente si deve riguardare (Cass. n. 8962/2019).

In definitiva, la dichiarazione di recesso dei convenuti non produce effetto alcuno, non rispondendo ai presupposti che la legge prevede affinché esso possa comportare lo scioglimento del vincolo contrattuale limitatamente ai soci dichiaranti, di modo che **C**, **D** e **E** hanno legittimamente esercitato il diritto di voto all'assemblea di approvazione del bilancio, rimanendo infondata la domanda attorea.

Le spese di lite seguono la soccombenza.



P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata per la Materia di Impresa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. rigetta le domande proposte dall'attore **A** ;
2. condanna l'attore a pagare in favore di parte convenuta le spese di lite che si liquidano in euro 5.534,00.= per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Venezia, 28 gennaio 2020

Il Giudice Est.
Dr. Luca Boccuni

Il Presidente
Dr.ssa Liliana Guzzo

www.osservatoriodirittoimpresa.it

